

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **552/1990** (ECLI:IT:COST:1990:552)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **28/11/1990**; Decisione del **12/12/1990**

Deposito del **19/12/1990**; Pubblicazione in G. U. **02/01/1991**

Norme impugnate:

Massime: **16704**

Atti decisi:

N. 552

## ORDINANZA 12-19 DICEMBRE 1990

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 marzo 1990 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Gioia Cosimo, iscritta al n. 496 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 4 aprile 1990 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Solito Raffaele, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanze 28 marzo e 4 aprile 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace, sotto il profilo che tale norma, non consentendo il procedimento contumaciale nei confronti degli imputati di diserzione e mancanza alla chiamata, assicura di fatto l'impunità e la libertà ai disertori più ostinati, in violazione degli artt. 3, 52 e 112 della Costituzione;

Considerato che identica questione la Corte ha deciso con la sentenza n. 469 del 1990, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma, e successivamente la conseguente manifesta inammissibilità di altra identica questione con l'ordinanza n. 532 del 1990;

che pertanto anche la questione ora sollevata dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace, sollevata dal Tribunale militare di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 52 e 112 della Costituzione, per essere stata la norma denunciata già dichiarata illegittima con la sentenza n. 469 del 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*